



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Div. V – Politiche europee e aiuti di Stato

ACCORDO

di collaborazione istituzionale alle funzioni di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 su un IPCEI (Importante Progetto di Interesse Europeo) nella catena del valore dell'Idrogeno.

TRA

il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese (di seguito denominato "MiSE-DGPIIPMI" o "Ministero") con sede in Roma, via Molise n. 2 (Codice Fiscale 80230390587), rappresentato dal Direttore Generale per la Politica Industriale, l'innovazione e le Piccole e Medie Imprese, Avv. Mario Fiorentino,

E

l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), rappresentata dal Direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, Ing. Giorgio Graditi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia.

ENEA e MiSE-DGPIIPMI (nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e congiuntamente anche le "Parti"),

PREMESSO CHE:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, reca il "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*", registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2019 – Ufficio controllo atti MiSE e MIPAAF, n. 1-868, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 195 del 21 agosto 2019;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, reca il "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*", di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 n. 93, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2020 – Ufficio controllo atti MiSE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 74, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 49 del 27 febbraio 2020, in vigore dal 13 marzo 2020;
- il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 stabilisce all'articolo 4 che la DGPIIPMI svolge, tra le altre, le seguenti funzioni: lett. a) elaborazione e



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Div. V – Politiche europee e aiuti di Stato

attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione, la diffusione delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie, il trasferimento tecnologico, la sostenibilità ambientale; lett. e) attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse correlate in coordinamento con la Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

- il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2020 attribuisce, tra le altre, alla DGPIIPMI - Divisione V – Politiche europee e Aiuti di Stato, la programmazione europea e nazionale in riferimento agli interventi per la competitività e l'innovazione; la partecipazione ed attuazione di iniziative di politiche industriali in collaborazione con altri Stati membri dell'UE; partecipazione all'elaborazione della normativa comunitaria e nazionale in tema di aiuti di Stato;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 26 novembre 2019 al n. 1032, con il quale l'Avv. Mario Fiorentino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese (di seguito DGPIIPMI) del Ministero dello sviluppo economico (di seguito MiSE),

VISTO

- l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i., che dispone che un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del Codice stesso, ricorrendo alcune condizioni che nella fattispecie sono integrate da tutte le parti del presente Accordo ovvero: l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- la determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 ("*Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*"), con cui l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito ANAC) ha osservato che



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Div. V – Politiche europee e aiuti di Stato

l'articolo 15 della citata legge n. 241/1990 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività,

CONSIDERATO

- che il Direttore generale della DGPIPMI, in data 14 dicembre 2020 ha determinato di realizzare, per il tramite della cooperazione con l'ENEA, la missione istituzionale di coordinare gli interlocutori nazionali che intendono partecipare al lancio a livello dell'Unione europea di uno o più progetti europei (IPCEI - Important Projects of Common European Interest) nella catena del valore dell'idrogeno;
- la pluriennale esperienza maturata da ENEA con riferimento alle tecnologie energetiche, la quale rappresenta un importante complesso di conoscenze e competenze che può, attraverso l'attivazione di un opportuno accordo di collaborazione, contribuire efficacemente alla realizzazione delle attività e degli obiettivi della DGPIPMI in materia di attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse;
- che il MiSE, al fine del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e in considerazione dell'esistenza di finalità istituzionali comuni con ENEA, aventi la connotazione di interesse pubblico e da conseguire attraverso la cooperazione tra pubbliche amministrazioni, intende sviluppare congiuntamente attività ed iniziative finalizzate alla promozione della catena strategica del valore delle tecnologie e sistemi ad idrogeno;
- la necessità di definire una struttura di supporto alla gestione dello strumento IPCEI, fissandone gli obiettivi e i criteri generali di funzionamento;
- il decreto del Direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del 10 dicembre 2020 di costituzione della "Task Force Idrogeno", con l'obiettivo di garantire il coordinamento tra gli indirizzi del vertice politico e la valorizzazione dell'intera filiera delle catene del valore dell'idrogeno;
- che il modello di accordo di collaborazione (di seguito Accordo) ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 meglio risponde alla realizzazione di attività istituzionali condivise e collaborative tra pubbliche amministrazioni, pertanto applicabile esclusivamente per definire rapporti tra soggetti pubblici;
- che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – (ENEA), istituita dall'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, opera sotto la vigilanza del



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Div. V – Politiche europee e aiuti di Stato

MiSE (comma 1) ed è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica con particolare riguardo al settore dello sviluppo economico sostenibile (comma 2);

- che l'ENEA attraverso il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili è attiva nel campo delle tecnologie energetiche con un elevato patrimonio infrastrutturale ed umano caratterizzato da elevate competenze nel settore ed esperienza nel supporto alle PMI italiane;
- che in virtù di tali competenze, l'ENEA può supportare il MiSE nel fornire assistenza nel cogliere le opportunità di sviluppo competitivo che IPCEI in materia di idrogeno offre all'industria,

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Accordo definisce, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, i profili essenziali dell'attività di competenza del MiSE-DGPIIPMI, in materia di coordinamento dell'IPCEI afferente alla filiera dell'idrogeno.
2. Al MiSE, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, spettano le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attività da realizzare; in capo ad ENEA permangono le funzioni relative agli aspetti più strettamente tecnici, in raccordo con le Direzioni generali del MiSE con competenze nelle suddette materie.

Art. 2

(Funzioni dell'Agenzia)

1. L'Agenzia ENEA, in particolare, fornirà il proprio contributo svolgendo attività di studio, analisi, consulenza e assistenza finalizzate ad integrare e supportare sul piano tecnico-scientifico le azioni di competenza del MiSE – DGPIIPMI.
2. L'Agenzia garantirà, fino al termine dell'IPCEI Idrogeno, le seguenti attività:
 - collaborazione, supporto e assistenza tecnico-scientifica al MiSE – DGPIIPMI nella partecipazione ai gruppi di lavoro, commissioni, comitati e tavoli nazionali ed europei per l'avvio, la gestione e il completamento dell'IPCEI nelle sue varie fasi ed attività connesse;
 - collaborazione, supporto e assistenza tecnico-scientifica al MiSE – DGPIIPMI, attraverso la fornitura di pareri tecnici e la partecipazione a riunioni, nell'attività di implementazione del regolamento di esecuzione dell'IPCEI;
 - supporto all'elaborazione di rapporti annuali nelle varie fasi dell'IPCEI per gli aspetti strettamente tecnici;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Div. V – Politiche europee e aiuti di Stato

- partecipazione alla Task Force Idrogeno e al coordinamento con le Direzioni generali coinvolte nell'IPCEI Idrogeno per competenza;

- collaborazione nell'attività di coordinamento delle imprese partecipanti all'IPCEI Idrogeno, nella fase autorizzativa (prenotifica e notifica) e in quella di implementazione dei progetti.

3. Sarà istituito un Gruppo di Lavoro da ENEA e MiSE, in base alle specifiche e comprovate competenze tecnico-scientifiche, costituito dai seguenti specialisti:

- ENEA

Ing. Giorgio Graditi, Ing. Claudia Bassano, Ing. Alberto Giaconia, Ing. Stephen McPhail, Ing. Giulia Monteleone

- MiSE

Dr.ssa Gabriella De Stradis, Dr. Paolo Passerini, Dr. Antonello Lapalorcia

4. L'Ing. Stephen McPhail svolgerà le funzioni di referente per le attività tecnico-scientifiche nei rapporti interni col MiSE e nei rapporti esterni inerenti le fasi negoziali in cui si affiancherà alla competente struttura del MiSE.

5. Ferma restando la partecipazione di ENEA a progetti IPCEI Idrogeno, nel caso di progetti ai quali l'ENEA partecipa direttamente, è fatto obbligo all'ENEA di astenersi dalla valutazione del progetto in questione per gli aspetti di merito tecnico-scientifico, al fine di evitare l'insorgenza di un potenziale conflitto di interessi. Qualora l'ENEA ravvisi la sussistenza del caso in questione, provvederà a darne pronta comunicazione al MiSE.

6. In ogni caso, ENEA si impegna a svolgere le attività oggetto di collaborazione istituzionale ricorrendo alle figure professionali specialistiche già esistenti al proprio interno e avvalendosi di personale non strutturato. Le modifiche del gruppo di lavoro ENEA di cui al comma 3, siano esse integrazioni o sostituzioni, temporanee o permanenti, con altri specialisti, dovranno essere preventivamente valutate e concordate con il MiSE.

Art. 3

(Obblighi generali dell'Agenzia)

1. Le attività oggetto del presente Accordo, di cui all'articolo 1, dovranno essere esercitate dall'Agenzia nell'ambito delle funzioni di competenza del MiSE e in favore della collettività, secondo quanto stabilito dagli articoli che seguono.

2. Le attività delegate all'Agenzia dal presente Accordo, per il loro particolare rilievo sull'attività produttiva, devono essere svolte con la massima diligenza in modo tale da prevenire ed eliminare tutti gli inconvenienti derivanti dal mancato esercizio delle attività tecniche, istruttorie o gestorie, salvo casi debitamente giustificati ed eventuali casi di forza maggiore.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Div. V – Politiche europee e aiuti di Stato

Art. 4

(Coordinamento del MiSE)

1. In relazione ad esigenze particolari e, comunque, nel rispetto del quadro normativo di riferimento per l'esercizio dell'attività, il MiSE adottare provvedimenti integrativi e specificativi, anche temporanei, volti a garantire il pieno contemperamento degli interessi pubblici dello stesso MiSE e dell'Agenzia con quelli degli altri soggetti potenzialmente coinvolti.
2. Il MiSE si impegna a fornire ai collaboratori di ENEA gli strumenti operativi e tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste nel presente accordo.

Art. 5

(Modalità di esecuzione)

1. La gestione tecnica, il coordinamento e la supervisione delle attività oggetto del presente Accordo sono affidati all'Ing. Giorgio Graditi e alla Dr.ssa Gabriella De Stradis che hanno, in particolare, il compito di definire operativamente il contenuto delle attività e le relative modalità attuative, in base ad un piano esecutivo delle attività, concordato col responsabile individuato dall'Agenzia e nel quale sono indicati: gli obiettivi di dettaglio; i tempi di realizzazione delle attività relative a ciascuno obiettivo; le modalità di interazione tra le due amministrazioni pubbliche, in uno spirito di effettiva cooperazione e in una logica di risultato, sono improntate a trasparenza, efficacia, efficienza e flessibilità.

Art. 6

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto del presente Accordo.
2. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente dovessero recarsi presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Div. V – Politiche europee e aiuti di Stato

4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR n. 62/2013 e al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP)” in vigore nelle rispettive sedi di esecuzione delle attività svolte in collaborazione.

5. Il personale dell’Agenzia ospite del MiSE è tenuto all’osservanza del “Codice di comportamento del Ministero dello sviluppo economico”, così come previsto all’articolo 1 dello stesso codice che, perciò, viene notificato alla stessa.

Art. 7

(Responsabilità civile)

1. Ciascun Parte resta responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell’altra Parte.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Il MiSE e l’Agenzia si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati dell’attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

2. I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva del MiSE che potrà pertanto disporre in ogni momento a suo insindacabile giudizio e, comunque, in pieno ossequio alle previsioni del piano di comunicazione istituzionale. L’eventuale utilizzo da parte dell’ENEA dei risultati per il soddisfacimento dei propri fini istituzionali dovrà essere preventivamente autorizzato dal MiSE-DGPICPMI e, comunque, la predetta autorizzazione prevederà l’obbligo di esplicito riferimento al presente Accordo.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

1. Il MiSE e l’Agenzia si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Div. V – Politiche europee e aiuti di Stato

Art. 11

(Responsabili dell'Accordo)

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo è assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.
2. Il Responsabile dell'Accordo per l'Agenzia è il Direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, Ing. Giorgio Graditi.
3. Responsabile dell'Accordo per il MiSE è il dirigente della DGPIIPMI - Divisione V - "Politiche Europee e aiuti di Stato", Dott.ssa Gabriella De Stradis.

Art. 12

(Durata e validità temporale)

1. La durata del presente Accordo è fino alla revoca dello stesso, da una o entrambe le Parti.
2. Eventuali provvedimenti integrativi/specificativi non incidono sulla durata dell'Accordo, salva differente previsione espressa, adeguatamente motivata, comportante la modifica del presente accordo.

Art. 13

(Tutela dei dati personali)

1. ENEA e MiSE si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto. ENEA e MiSE si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a: eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolare; custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali; utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Div. V – Politiche europee e aiuti di Stato

2. Le modalità del trattamento: ENEA e MiSE dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati.

Art. 14

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro ad ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico)

1. In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ENEA dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, ad ex dipendenti del MiSE che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso MiSE e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 15

(Oneri finanziari)

1. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari per le Parti.

Art. 16

(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amichevole.
2. A tal fine l'Agenzia, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al MiSE che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'ENEA potrà adire il giudice competente per la tutela dei propri diritti.
3. Per ogni controversia insorgente dalla presente Accordo è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Div. V – Politiche europee e aiuti di Stato

Art. 17

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo concernenti i profili fondamentali che coinvolgono la politica industriale o che implicano la determinazione della posizione ufficiale del MiSE nelle sedi nazionali ed europee, ovvero che incidono sulle competenze del MiSE, dovranno essere inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA al Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, Via Anguillarese, 301 - 00123 Santa Maria di Galeria Roma - all'attenzione dell'Ing. Giorgio Graditi (email: giorgio.graditi@enea.it; segreteria.terin@enea.it);
- per il MiSE alla DGPIIPMI - Divisione V - Politiche europee e aiuti di Stato, Via Molise n. 2 - 00187 Roma - all'attenzione della Dott.ssa Gabriella De Stradis (email: dgpiipmi.div05@mise.gov.it; dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it).

Per il Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per la Politica Industriale,
l'innovazione e le PMI
Il Direttore Generale
(Avv. Mario Fiorentino)

Per ENEA
Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti
Rinnovabili
Il Direttore
(Ing. Giorgio Graditi)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio
2013 e ss.mm.ii.*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio
2013 e ss.mm.ii.*